



# **COMUNE DI PONTE NELLE ALPI**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE IMU**

**COMMA 1091 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 145 DEL 30.12.2018**

Approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

## **Articolo 1**

### **(Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni, quali la mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 ed il ravvedimento operoso.
4. La ripartizione degli incentivi di cui al presente regolamento è subordinata all'approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso e del rendiconto della gestione dell'anno precedente entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) ordinariamente previsti rispettivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Ai fini del rispetto dei termini di cui al punto precedente, gli atti si considerano validamente approvati se la stessa avviene entro i termini di proroga che possono essere annualmente stabiliti con Decreto del Ministero dell'interno o con Legge.

## **Articolo 2**

### **(Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate)**

1. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, quantificato nella misura del 5% delle entrate accertate e riscosse a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU). Tale fondo viene destinato per una quota del 90% all'incentivazione del personale dipendente, anche titolare di posizione organizzativa, e per una quota del 10% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
2. La percentuale di riparto di cui al comma precedente potrà essere oggetto di successiva rideterminazione da parte della Giunta Comunale.
3. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi titolo effettuata.
4. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui "Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale". Il responsabile della costituzione del fondo inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le

componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017.

5. La quantificazione delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi accertati e riscossi come risultanti dal bilancio consuntivo approvato relativo al medesimo anno di riferimento. Al fine di individuare il maggior gettito accertato relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) si fa riferimento alle definizioni contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs 118/2011.
6. Per somme riscosse, per le finalità di cui al presente regolamento, si intendono tutti gli importi incassati all'esito dell'emissione di accertamenti IMU, anche relativi agli anni precedenti.
7. Il fondo costituito per ciascuna annualità deve essere liquidato limitatamente all'anno di riferimento. Non è pertanto possibile traslare all'annualità successiva eventuali quote del fondo non liquidate.

### **Art. 3**

#### **(Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro)**

1. In sede di approvazione del PEG, il Responsabile dell'area competente provvede ad approvare uno o più progetti di recupero evasione finanziati con le risorse del fondo di cui all'art. 2, costituendo idoneo gruppo di lavoro.
2. All'atto della costituzione del gruppo di lavoro si procede a precisare le attività che ogni componente presta, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.
3. Possono prendere parte ad un gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente.
4. I collaboratori amministrativi svolgono, se necessario, attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese le attività inerenti la notifica degli atti di accertamento esecutivi.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro può essere apportata su disposizione del Responsabile dell'area Finanziaria. In ogni caso nel provvedimento che procede alle modifiche sono evidenziate le motivazioni.

### **Art. 4**

#### **(Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro)**

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile dell'area Finanziaria effettua una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU). Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo
2. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro.
3. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato.
4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo attribuibili al personale dell'Ente vengono determinati in sede di approvazione del progetto di recupero evasione di cui all'articolo 3;

## **Art. 5**

### **(Liquidazione del compenso incentivante)**

1. Nell'anno successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile dell'area competente, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000, come indicati all'art. 1, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi.
2. Nel caso in cui il Responsabile coincida con una o più delle figure indicate all'articolo 4, comma 4, il medesimo dovrà astenersi dalle decisioni che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, del Codice di comportamento dell'Ente e dell'articolo 6 bis della Legge n. 241 del 07.08.1990. Pertanto le liquidazioni di quote del fondo a favore del Responsabile saranno di competenza del Segretario comunale, il quale vi provvederà in seguito alla proposta del dirigente/responsabile del servizio che dà conto dell'accertamento positivo delle varie attività e fasi svolte.
3. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini di cui all'art. 1, commi 4 e 5, per l'approvazione dei documenti contabili, l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia di bilancio.

## **Art.6**

### **(Limiti alla liquidazione del compenso incentivante)**

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. Gli importi distribuiti opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

## **Art.7**

### **(Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate)**

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino è costituito nella misura determinata ai sensi dell'art. 2 c. 1 del presente Regolamento. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento degli uffici che gestiscono le entrate, anche extratributarie, dell'ente, l'acquisizione di servizi strumentali alle attività di tal uffici ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati, alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti, alla formazione del personale.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

## **Art. 8**

### **(Violazione degli obblighi di legge o di regolamento)**

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo. Il provvedimento avviene previa contestazione e contraddittorio applicando termini congrui.

## **Art. 9**

### **(Informazione e confronto)**

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale in occasione della contrattazione decentrata, informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

## **Art.10**

### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a partire dalle procedure di recupero dell'evasione avviate nel corso del 2022.
3. Ai fini del presente regolamento, per procedure avviate si intendono gli avvisi che siano stati notificati a partire dal giorno 01.01.2022.